



Norme e tributi

Politiche attive. Le linee guida Anpal per la gestione delle risorse da parte degli enti di diritto pubblico

Dai fondi formazione condivisa

Per i finanziamenti dal conto collettivo avvisi con precisi criteri di valutazione

Gianni Bocchieri

Con la circolare 1/2018, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) ha emanato le linee guida per la gestione delle risorse finanziarie da parte dei Fondi interprofessionali. Le risorse sono costituite dal contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore e attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

I fondi fanno parte della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro e promuovono l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale, costituzionalmente riconosciuti. Per quanto riguarda la loro natura giuridica, Anpal ribadisce quanto già affermato dalla circolare 10/2016 del ministero del Lavoro, ossia che il dato formale della loro veste privatistica non sia sufficiente a escluderne la qualificazione come organismi di diritto pubblico. Per questa ragione, la nuova circolare Anpal sostiene che le ac-

quisizioni di beni e servizi per il funzionamento dei fondi sono soggette alla disciplina del codice dei contratti pubblici e sono soggette alla vigilanza dell'Anac. Mentre i contributi e le sovvenzioni destinate a finanziare i piani formativi non possono essere considerati corrispettivi di contratti di formazione professionale, proprio perché l'erogazione di somme destinate a finanziare piani formativi non costituisce un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

A loro volta, i contributi per la realizzazione delle attività formative vengono distinti in assegnazioni alle aziende che hanno versato i contributi attraverso il cosiddetto conto individuale o conto azienda e assegnazioni solidaristiche attraverso il cosiddetto conto collettivo o di sistema, in cui le assegnazioni avvengono sulla base di procedure selettive, con valutazione di merito delle proposte formative.

Nel primo caso, l'Anpal vede una logica di «mera restituzio-

ne» all'azienda di quanto ha versato, per cui i relativi fondi non necessitano di disciplina specifica e non sono soggetti al regime degli aiuti di Stato. Invece, per il conto collettivo, gli avvisi pubblici devono seguire i principi della sovvenzione (articolo 12 della legge 241/1990 e articolo 118, comma 2 della legge 388/2000), predeterminando i criteri di valutazione e tutti gli elementi regolatori delle attività. Inoltre, per questi avvisi devono essere applicati i limiti del subappalto, ammissibile per quote non superiori al 30% e riferito ad apporti integrativi specialistici e qualificati.

I fondi devono garantire la condivisione con le parti sociali dei piani formativi da presentare, prioritariamente attraverso il livello di rappresentanza corrispondente alla dimensione del piano (aziendale, territoriale o nazionale). In caso di assenza di rappresentanza corrispondente, occorre ricercare la condivisione sul livello immediatamente superiore.

Le linee guida stabiliscono che i fondi dovranno predisporre un regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo - di cui viene allegato uno schema tipo - e trasmetterlo alla stessa Anpal entro 120 giorni dalla pubblicazione della circolare stessa (10 aprile). Il regolamento deve rispondere a principi di trasparenza e responsabilità amministrativa, anche in base al Dlgs 231/2001, distinguendo ruoli e responsabilità secondo i principi di terzietà e separazione tra i ruoli di valutazione, gestione e controllo delle attività formative.



Peso: 13%